



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
**Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV**

Aprile 2020

Consultazione sulla modifica dell'ordinanza sulle epizootie (RS 916.401)

Rapporto sui risultati

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
2	Procedura di consultazione.....	3
3	Osservazioni generali	3
4	Commento alle singole disposizioni	4
5	Elenco dei partecipanti alla consultazione	11

1 Situazione iniziale

La modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401) ha lo scopo di adeguare diverse disposizioni concernenti la lotta alle singole epizootie. La zoppina sarà inserita nell'ordinanza quale «epizootia da combattere». Per la lotta a questa epizootia si condurrà un programma nazionale della durata di cinque anni al massimo. In futuro determinate aziende di acquacoltura saranno sottoposte a una sorveglianza sanitaria da parte di un veterinario, in analogia con la legislazione dell'UE. Sempre in analogia con il diritto comunitario, i detentori di animali saranno obbligati a garantire la biosicurezza nelle loro aziende. Infine, la modifica conterrà vari aggiornamenti basati sulle nuove scoperte scientifiche.

2 Procedura di consultazione

Il 14 ottobre 2019 il DFI ha avviato la procedura di consultazione per la revisione dell'ordinanza sopracitata, che si è conclusa il 31 gennaio 2020.

Oltre ai Cantoni vi hanno partecipato i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere dell'economia e altre 89 organizzazioni.

Sono pervenute in totale 64 pareri, consultabili sulla seguente pagina Internet: www.admin.ch > Legge federale > Consultazioni > Procedure di consultazione concluse > DFI. Il presente rapporto contiene una sintesi dei pareri espressi. In primo luogo, vengono riassunte le osservazioni generali, seguite dai pareri dettagliati sui singoli articoli.

3 Osservazioni generali

La maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione ha accolto con favore il progetto di modifica. In particolare, gli adeguamenti proposti riguardanti l'inserimento e lo stralcio di epizootie, la biosicurezza, la salute delle api, l'acquacoltura, la sorveglianza delle salmonelle, la peste suina classica, la peste suina africana, la diarrea virale bovina (BVD), l'artrite encefalite caprina (AEC) e il materiale a rischio specificato di ovini e caprini hanno ricevuto un ampio sostegno.

Sono stati presentati pareri critici in merito al campo di applicazione territoriale delle autorizzazioni per i tecnici di inseminazione artificiale e alle disposizioni sull'utilizzo di giovani animali nell'esecuzione dei provvedimenti per la lotta contro la paratubercolosi.

Riguardo alla lotta della zoppina negli ovini, i 58 partecipanti che si sono espressi su questo tema hanno accolto con favore, in linea di principio, la prevista promozione della salute e il miglioramento del benessere animale della popolazione ovina svizzera attraverso i provvedimenti di lotta a questa epizootia e la maggioranza di essi si è dimostrata d'accordo anche con le modifiche proposte in generale. Da parte dei Cantoni sono giunte tuttavia anche osservazioni critiche su vari aspetti. In particolare, hanno lamentato l'assenza di una data di entrata in vigore chiaramente definita per le disposizioni del programma nazionale di lotta contro la zoppina. A loro parere, anche la stima dei costi è insufficiente. Molti partecipanti alla consultazione hanno inoltre espresso dubbi sulla disponibilità della maggioranza dei detentori di ovini a sostenere una lotta coordinata alla zoppina su tutto il territorio nazionale, facendo riferimento alle scarse o mancanti risorse dei Cantoni per la realizzazione di questo progetto. Infine, è stato sottolineato che la lotta nazionale alla zoppina può essere presa in considerazione solo una volta che il nuovo sistema di controllo del traffico di animali per ovini e caprini, introdotto nel 2020, si sia consolidato e i vari dettagli siano stati illustrati con chiarezza in anticipo.

4 Commento alle singole disposizioni

Art. 2: Epizoozie altamente contagiose

L'adeguamento dell'elenco è generalmente accolto con favore e non incontra alcuna opposizione. Soltanto l'UDC suppone che porterà a un risparmio.

Art. 4: Epizoozie da combattere

Let. d: Il Cantone AG accoglie con favore il fatto che la zoppina sia da includere nell'OFE come epizoozia da combattere, poiché è necessaria una lotta su vasta scala (a livello nazionale). Anche SAB e SAV sostengono esplicitamente questa modifica. Da parte sua, il Cantone LU rifiuta in linea di principio l'inclusione della zoppina come «epizoozia da combattere».

Let. q: Micarna e VSF accolgono con favore lo stralcio dall'OFE della «necrosi pancreatica infettiva (IPN)». I Cantoni GL, GR e BE nonché JFK fanno notare che, se l'IPN venisse stralciata dall'OFE, potrebbe verificarsi una diffusione degli agenti patogeni dell'epizoozia nell'acquacoltura svizzera, poiché lo Stato non può più ordinare provvedimenti di lotta. Il numero di aziende agricole infette aumenterebbe e con esso la diffusione della malattia in Svizzera. Crescerebbe di conseguenza la carica virale nella popolazione di pesci selvatici, anche a causa dell'escrezione del virus da parte di pesci d'allevamento infetti negli impianti di acquacoltura. Propongono quindi di classificare l'IPN come «epizoozia da sorvegliare».

Art. 6: Definizioni e abbreviature

L'introduzione del principio di biosicurezza è generalmente apprezzata.

Art. 18a cpv. 3bis: Registrazione di aziende detentrici di equidi o pollame da cortile e di apiari

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione si dichiara a favore dell'accorciamento del termine a tre giorni per la notifica di un nuovo apiario. SVS sottolinea inoltre che l'OFE dovrebbe menzionare che tutti i Cantoni accolgono le notifiche elettroniche degli ispettori degli apiari. Il Cantone FR ritiene che una notifica entro dieci giorni sia sufficiente e proporzionata, poiché le aziende di apicoltura, a differenza delle aziende detentrici di animali a unghia fessa, sono soprattutto aziende amatoriali con poco traffico di animali. Il Cantone AG ritiene che la modifica prevista sarà difficile da controllare. Non vede alcuna ragione per cui l'apicoltura debba essere notificata più rapidamente delle aziende detentrici di equidi e pollame e chiede pertanto che il termine di notifica sia mantenuto a dieci giorni o ridotto a tre giorni anche per queste ultime.

Art. 19a cpv. 2 e 3: Identificazione di apiari e notifica del trasferimento

L'inserimento della definizione di «nucleo di fecondazione» nell'OFE è considerato importante e corretto. Il Cantone FR auspica che l'eccezione della notifica del trasferimento dei nuclei di fecondazione sia stralciato dall'OFE.

Art. 23: Sorveglianza sanitaria delle aziende di acquacoltura

SVS e VSF considerano ragionevoli le modifiche. I Cantoni AG, BE, BL, BS, GL, GR, TG, TI, LU, NW, OW, SG, SH, UR e ZH nonché BOSS, JFK, OSSV, SZV SG, VSB e ASVC sono del parere che i requisiti professionali del veterinario debbano essere definiti in un'istruzione esecutiva dell'USAV. Il Cantone FR considera troppo frequente il controllo sanitario annuale delle aziende d'acquacoltura con un maggiore rischio di introduzione di epizoozie. La frequenza dei controlli delle aziende di acquacoltura dovrebbe, a suo parere, essere adeguata al massimo a ogni quattro anni, poiché i controlli verrebbero effettuati anche nell'ambito dell'OMCC e dell'OlgM, il che è considerato sufficiente. Si propone di disciplinare i controlli nell'ordinanza sulla produzione primaria e di regolamentare i controlli veterinari nel quadro dell'ordinanza sui medicinali per uso veterinario (OMVet).

Micarna ritiene che i controlli obbligatori debbano essere condotti da un veterinario specializzato nel settore ittico. Il Cantone BS considera necessario precisare che i controlli possono essere effettuati anche da veterinari non ufficiali.

I Cantoni AR, AG, BE, BS, GE, GL, GR, LU, NW, OW, TI, TG, SG, SH, UR e ZH nonché ASVC osservano che la documentazione richiesta dalla legislazione sulle epizootie deve di norma essere conservata per tre anni. Lo stesso periodo di conservazione dovrebbe essere prescritto per la documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria nelle imprese di acquacoltura. GastroSuisse propone di specificare che le disposizioni si applicano alle aziende che importano pesci vivi dall'estero per l'allevamento o la consegna di pesci vivi. I Cantoni AI e AR fanno notare che non è chiaro a cosa si riferisca la produzione da 500 kg e vorrebbero una definizione più precisa.

Art. 51 cpv. 2^{bis}: Competenze in materia di inseminazione artificiale

I Cantoni AI, AG, AR, BE, BL, FR, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR e ZH nonché ASVC non accolgono con favore la specificazione della validità dell'autorizzazione per i tecnici di inseminazione solo per il Cantone che l'ha rilasciata. A loro parere, l'autorizzazione dovrebbe essere valida per tutta la Svizzera e per questo motivo propongono una formulazione alternativa. Anche BOSS, NBV, OBV, OSSV, SAV, USC, SGBV, SMP, UDC, Suisseporcs, ASNB, SZV SG, UBV, VSB e ZSBB respingono all'unanimità la proposta della precisazione e propongono un elenco nazionale di autorizzazioni. Swissgenetics osserva che il veterinario cantonale deve essere informato su chi è attivo nel suo Cantone e propone di mantenere il progetto di modifica.

Art. 59 cpv. 1: Obblighi dei detentori di animali in generale nella lotta contro la zoppina

Il principio della biosicurezza è accolto. Le associazioni nel campo della produzione animale auspicano una scadenza per la modifica dell'infrastruttura. Chiedono inoltre chiarimenti per i terzi. Alcuni partecipanti alla consultazione giudicano inappropriato che nell'OFE si citi l'uso corretto dei medicinali e chiedono che ciò venga spostato nell'ordinanza sui medicinali veterinari.

Art. 104 e 105: Malattia vescicolare dei suini

Lo stralcio è accolto, cfr. commento all'articolo 6.

Art. 116 cpv. 2, 118, 118a e 119: Peste suina africana

La modifica del periodo di incubazione è accettata senza opposizione. Anche l'allentamento delle misure di lotta contro la peste suina africana è accolto generalmente con favore. Spesso vengono richiesti i dettagli dei prelievi da effettuare. Molti Cantoni chiedono una dichiarazione sulla revoca dei provvedimenti di sequestro nella zona di protezione.

Art. 126 lett. a: Stomatite vescicolare

Lo stralcio è accolto, cfr. commento all'articolo 6.

Art. 134 cpv. 1 lett. f: Carbonchio ematico

Nessuna osservazione specifica.

Art. 174e cpv. 1 lett. f nonché 2 e 2^{bis}: Diarrea virale bovina (BVD)

L'ulteriore analisi sierologica di un'azienda entro un anno dalla revoca dei sequestri relativi alla BVD è esplicitamente accolta con favore da ASR, BVCH, HOS, OBV, NBV, USC, SGBV, SMP, Suisseporcs, Swissherdbook, Swissgenetics, UBV e FSAC. I Cantoni AG, BE, BL, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZH e ASVC auspicano che le analisi sierologiche siano specificate nel testo dell'ordinanza. Solo l'ASBN considera questo ulteriore provvedimento nella lotta alla BVD sproporzionato e superfluo e chiede lo stralcio dell'articolo 174e capoverso 2.

Art. 180c cpv. 1: Scrapie

La presa in considerazione delle nuove conoscenze relative al materiale a rischio specificato degli ovini e dei caprini è unanimemente sostenuta dai partecipanti alla consultazione.

Art. 218 rubrica e cpv. 2: Artrite encefalite caprina

Si accoglie con favore il riconoscimento ufficiale dell'assenza dell'artrite encefalite caprina. ASR, BVCH, HOS, USC e FSAC sottolineano che, per mantenere l'assenza dell'epizoozia, il Servizio veterinario svizzero deve nuovamente effettuare una sorveglianza attiva della stessa al più tardi dal 2022.

Art. 228-228d: Zoppina

I Cantoni AG, BE, BL, GL, GR, LU, NW, OW, SH, TG, TI, UR, ZG e ZH nonché VSB e ASVC ritengono che l'attuazione delle disposizioni per la lotta contro la zoppina di cui alla sezione 5 sia efficace solo in combinazione con un programma di lotta. Per questo motivo, occorre fare in modo che le sezioni 5 e 5a entrino in vigore contemporaneamente.

ASR, SSPR, BVCH, GalloSuisse, HOS, NBV, OBV, USC, SGBV, SSZV, Suisseporcs, swissherdbook, FSAC e UBV chiedono di prevedere nell'OFE la collaborazione generale del SSPR, che già da diversi anni gestisce un proprio programma di risanamento per la zoppina, in analogia ad altre malattie animali (ad es. CAE, art. 221).

Per quanto riguarda l'ordine di sequestro semplice di 1° grado dell'azienda detentrica di ovini in caso di sospetto di infezione o di contaminazione da zoppina, è importante per ASR, SSPR, BOSS, BVCH, GalloSuisse, HOS, NBV, OBV, OSSV, USC, SGBV, SSZV, Suisseporcs, swissherdbook, SZV SG, FSAC, UBV e VSB che l'analisi venga effettuata immediatamente dopo l'imposizione del sequestro, d'intesa con il detentore di animali. Il fattore tempo deve essere preso in considerazione anche in caso di epizoozia e deve essere specificato in modo più esplicito. Per questo motivo, le stesse organizzazioni (ad eccezione di OSSV) e il Cantone FR chiedono che il sequestro dell'effettivo sia immediatamente revocato se al termine del risanamento l'esito dell'analisi è negativo. Ulteriori disposizioni di natura tecnica dovrebbero inoltre specificare la procedura e la data della relativa analisi finale sulla base di conoscenze scientifiche.

I Cantoni AG, BE, BL, BS, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZG e ZH nonché BOSS, BSZV, SVS, OSSV, SZV SG, VSB e ASVC chiedono che i termini degli articoli 228b e 228c («risultato negativo» ed «esito delle analisi negativo») siano utilizzati in modo uniforme e che l'interpretazione dell'esito o dei risultati sia chiarita nelle prescrizioni tecniche.

ASR, SSPR, BVCH, GalloSuisse, HOS, NBV, OBV, Proviande, USC, SGBV, SSZV, Suisseporcs, swissherdbook, FSAC e UBV chiedono che la vaccinazione contro la zoppina sia vietata non solo nell'ambito del programma di lotta nei quattro mesi precedenti a un periodo di analisi, ma che sia vietata in linea di principio a partire da un periodo ancora da definire, prima, durante e dopo il programma nazionale di lotta contro la zoppina.

I Cantoni AG, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS e ZG nonché BSZV e ASVC chiedono che la banca dati sul traffico degli animali (BDTA) indichi se un'azienda è sotto sequestro a causa della zoppina e lo stato dell'azienda nel corso dell'anno.

Altri pareri isolati hanno riguardato vari aspetti, come l'approccio alla gestione dei provvedimenti di lotta in caso di zoppina in altri ruminanti tenuti come animali domestici. Secondo SSPR, questi dovrebbero essere stabiliti in direttive tecniche basate su conoscenze scientifiche per garantire che gli stessi siano attuati in tutti i Cantoni. Il Cantone ZH fa notare che i provvedimenti per il risanamento di un effettivo sono affidati in concreto ai detentori di animali. Questo regolamento rende quasi impossibile controllare e far rispettare gli ordini del veterinario cantonale. Una disposizione statale per il risanamento dovrebbe essere sufficientemente precisa e rendere chiaro ai destinatari della decisione cosa devono fare ed entro quale termine. Ciò è particolarmente importante per quanto riguarda la disposizione di misure sostitutive. Infine, l'UDC chiede il pagamento di un'indennità per le perdite di animali causate da provvedimenti ordinati dalle autorità.

Art. 229-229j: Programma nazionale di lotta contro la zoppina

AG, BE, BL, FR, LU, NW, OW, SH, SO, SG, TG, TI, UR, VS, ZG e ZH nonché BOSS, BSZV SVS, OSSV, SZV SG, VSB e ASVC sottolineano che non è chiaro quando o in quali condizioni inizierà il programma nazionale di lotta contro la zoppina. Nel commento si indica soltanto che il momento dell'inizio del programma di lotta sarà negoziato e deciso tra i veterinari cantonali, l'USAV e i più importanti rappresentanti del settore. Ciò non è accettabile, poiché soprattutto i Cantoni devono mettere a disposizione notevoli risorse per un programma di lotta contro la zoppina e l'eventuale entrata in vigore deve quindi essere oggetto di consultazione e decisione a livello dell'ordinanza sulle epizootie. Ciò consentirebbe ai Cantoni di mettere a disposizione i mezzi finanziari in modo adeguato.

SSPR, BVCH, GalloSuisse, SVS, HOC, NBV, OBV, Proviande, SAB, USC, SGBV, SO, SSVZ, swissherdbook, UBV e Vianco si chiedono perché il programma di lotta debba durare al massimo 5 anni. Se l'obiettivo non viene raggiunto entro questo periodo di tempo, i risultati conseguiti non dovrebbero essere annullati con un'interruzione forzata, ma dovrebbero essere prolungati, se necessario, fino a quando la lotta non avrà conseguito i risultati previsti. È inoltre importante che il programma sia avviato in tutta la Svizzera nello stesso anno.

ASR, SSPR, BVCH, GalloSuisse, HOS, NBV, OBV, OBV, Proviande, USC, SGBV, SSVZ, Suisseporcs, swissherdbook, FSAC e UBV vogliono che l'ordinanza sulle epizootie dichiari che i Cantoni possono rivolgersi al SSPR per l'attuazione di misure di risanamento e la sorveglianza degli effettivi.

ASR, SSPR, BVCH, GalloSuisse, HOS, NBV, OBV, OBV, Proviande, USC, SGBV, SSVZ, Suisseporcs, swissherdbook, FSAC, UBV e ZSBB richiedono che siano conteggiati come costi computabili non solo le prestazioni di prelievo di campioni per l'analisi di base e per la prima analisi di verifica, ma anche tutte le successive analisi in questo senso.

Le tariffe forfettarie proposte non sono illustrate in modo sufficientemente chiaro e non sono comprensibili per molti partecipanti. I Cantoni SO e ZH considerano il programma nel suo complesso confuso e il processo decisionale non trasparente. La procedura dovrebbe essere riconsiderata nel contesto generale. Il Cantone GE si chiede se tali costi e gli importi forfettari di indennità debbano essere disciplinati nell'OFE. Anche il Cantone BS ritiene che il congelamento di una serie di indennità cantonali come somma forfettaria non consente di raggiungere l'obiettivo e non è da stabilire necessariamente in un'ordinanza del Consiglio federale. I Cantoni BL, LU, NW, OW, SG, SH, UR, VS e ZG nonché BSZV e ASVC chiedono una revisione del quadro delle indennità per i fornitori di servizi.

Il Cantone FR ritiene in linea di principio che le prestazioni di indennità siano di competenza dei Cantoni e che una disposizione nell'OFE non tenga conto dei diversi prezzi. SVS richiede che i Cantoni stipulino con i veterinari una convenzione sulle prestazioni, nella quale sia regolamentata la copertura dei costi.

Il Cantone BS ritiene che un limite massimo per la remunerazione dei laboratori per i campioni aggregati non sia un tema da includere nell'OFE e potrebbe essere controproducente. I Cantoni AG, BE, BL, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SO, SG, TG, TI, UR, VS e ZG nonché BOSS, OSSV, SZV SG, VSB e ASVC propongono di aumentare il limite superiore per l'analisi di un campione aggregato a 60 franchi. In questo senso, SVS ritiene che 40 franchi siano il limite inferiore dell'importo forfettario. I Cantoni GL e GR richiedono che l'appalto venga assegnato a un laboratorio per l'intera durata del programma di lotta e non solo per un anno.

Il Cantone LU chiede di semplificare il sistema di fatturazione delle tasse a carico dei detentori di ovini. Secondo i Cantoni BS e GE, la specificazione di una forbice per le tasse a carico dei detentori di ovini non è appropriata. Il Cantone GE si chiede inoltre se tali costi e indennità, in linea di principio, debbano essere regolamentati nell'OFE. Per i cantoni BL, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, UR, VS, ZG e ZH nonché BSZV e ASVC non è comprensibile come siano stati ricavati gli importi proposti per il contributo dei detentori di ovini ai costi del programma di lotta e se tali contributi siano ragionevoli. I Cantoni AG, BE, SO, TG, TI e ZH chiedono che l'importo della tassa per campione aggregato venga adeguato dopo aver esaminato i costi di laboratorio, tenendo anche in conto le analisi di verifica necessarie nel corso del risanamento. Secondo

il parere del Cantone AG, i costi delle analisi di verifica che si rendono necessarie, a seguito di un'esecuzione carente del risanamento da parte del detentore dell'animale o del mancato rispetto dei provvedimenti prescritti, devono essere sostenuti dal detentore dell'animale.

BOSS, OSSV, UDC, SZV SG e VSB sono dell'idea che la lotta contro la zoppina sia imposta ai detentori di ovini dalla Confederazione e dai Cantoni, ragione per cui gli stessi detentori non devono pagare una tassa. Prométerre, invece, sostiene il limite massimo proposto di 30 franchi per campione aggregato e vorrebbe che l'importo massimo per effettivo, pari al massimo a 3 volte 30 franchi, venisse scritto direttamente nell'OFE. Per il Cantone FR, una tassa equivarrebbe a un doppio onere per i detentori di ovini per via della relativa cassa cantonale delle epizootie. Il testo dell'ordinanza deve pertanto essere adattato in modo da integrare il principio delle casse cantonali delle epizootie.

SVS accoglie con favore il fatto che il prelievo di campioni debba essere effettuato da veterinari o sotto la responsabilità di un veterinario. Tuttavia, non considera necessario un corso per le persone che effettuano il prelievo dei campioni. Come per altre epizootie, è sufficiente una direttiva tecnica, eventualmente integrata da un video. Il Cantone FR, invece, vorrebbe consentire il prelievo di campioni anche al personale non veterinario per ridurre i costi. I Cantoni AG, BE, BL, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SO, SG, TG, TI, UR, VS, ZG e ZH nonché BOSS, BSZV, OSSV, SZV SG, VSB e ASVC sono del parere che nell'ordinanza sulle epizootie il corso per le persone che effettuano il prelievo dei campioni non debba essere esplicitamente limitato a mezza giornata. Il tempo necessario dovrebbe dipendere dai contenuti da insegnare. A eccezione di AG e ZH, i partecipanti di cui sopra chiedono anche che l'ordinanza stabilisca che il corso sia condotto in modo decentralizzato dall'USAV. Secondo il parere del Cantone BS, l'USAV dovrebbe definire i contenuti del corso e le organizzazioni dovrebbero potersi candidare per la sua esecuzione. I corsi dovrebbero essere concepiti in modo diverso per «controllori» e «veterinari», ciascuno adattato alle conoscenze specialistiche. ASR, SSPR, BVCH, GalloSuisse, HOS, NBV, OBV, Proviande, SGBV, SSZV, Suisseporcs, FSAC e UBV chiedono che il corso sia delegato a SSPR. Inoltre, i consulenti sulla zoppina formati da SSPR non dovrebbero più frequentare il corso.

Secondo il Cantone FR, il sistema informatico per la comunicazione dei risultati delle analisi dovrebbe essere il più semplice possibile. Inoltre, i risultati delle analisi dovrebbero essere trasmessi ad ALIS su base giornaliera. Il Cantone BS e Proviande chiedono che il sistema ASAN sia accessibile anche ai veterinari non ufficiali. Per i Cantoni AG, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SO, SG, TG, TI, UR, VS, ZG e ZH nonché ASVC è importante che i dati inseriti in ASAN possano essere utilizzati come base per la fatturazione delle prestazioni veterinarie da parte del Servizio veterinario.

I Cantoni AG, BE, BL, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SG, TG, TI, UR, VS, ZG e ZH nonché BOSS, BSZV, OSSV, SZV SG, VSB e ASVC auspicano un chiarimento sul termine «ultimo controllo ufficiale» di cui all'articolo 229e riguardo alle disposizioni sul traffico di animali durante il programma di lotta e ne chiedono quindi la definizione. I Cantoni AG, BE, BL, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SO, SG, TG, TI, UR, VS, ZG e ZH nonché BOSS, SVS, OSSV, SZV SG, VSB e ASVC chiedono che, oltre ai mercati di bestiame e al pascolo con altri animali, vengano presi in considerazione anche altre manifestazioni in cui animali di effettivi diversi entrano in contatto tra loro. BGK, NBV, OBV, USC, SGBV, SSZV, Suisseporcs, swissherdbook e UBV vogliono che i mercati ovini siano esplicitamente menzionati. I Cantoni BL, GL, GR, NW, OW, SH, SG, SZV SG, UR, VS, ZG e ZH nonché BOSS, BSZV, OSSV, VSB e ASVC chiedono che sia stabilito nell'OFE che le aziende detentrici di ovini senza un risultato dell'analisi al 15 aprile siano poste sotto sequestro. Per Proviande solo gli animali esenti da zoppina possono essere trasferiti in altre aziende, mercati, mandrie transumanti o esposizioni di bestiame. Il veterinario cantonale non deve poter concedere deroghe. ASR, SSPR, BOSS, BVCH, GalloSuisse, HOS, NBV, OBV, OSSV, Proviande, USC, SGBV, SSZV, Suisseporcs, swissherdbook, SZV SG, FSAC, UBV e VSB desiderano rendere più restrittive le possibilità di deroghe nel traffico di animali. Ad esempio, il veterinario cantonale deve poter autorizzare, a condizioni atte a minimizzare i rischi, soltanto il trasporto di animali tra aziende detentrici sotto sequestro. Il Cantone BS ritiene che il traffico di animali debba essere consentito soltanto tra aziende dello stesso stato o da uno stato migliore a uno peggiore. I Cantoni LU e SO, dal canto loro, non vogliono

consentire autorizzazioni in deroga per il trasporto di animali tra aziende detentrici di ovini poste sotto sequestro.

La maggioranza dei partecipanti è della stessa opinione sulla vaccinazione contro la zoppina. Il Cantone GE ritiene che la regolamentazione proposta non possa essere controllata nella pratica e che la vaccinazione durante un programma di lotta sia comunque controproducente. I Cantoni AG, BE, GL, GR, BL, LU, NW, OW, SH, SO, SG, TG, TI, UR, VS, ZG e ZH nonché ASR, SSPR, BOSS, BSZV, BVCH, GalloSuisse, HOS, NBV, OBV, OSSV, Prométerre, Proviande, USC, SGBV, SSZV, Suisseporcs, swissherdbook, SZV SG, FSAC, UBV, VSB, ASVC e ZSBB vogliono vietare completamente la vaccinazione durante e in parte anche dopo il programma di lotta. I Cantoni SH e SG nonché BOSS, OSSV, SZV SG e VSB desiderano dare al veterinario cantonale la possibilità di concedere deroghe in casi giustificati e a condizioni adeguate.

Il Cantone di Zurigo fa notare che i casi di sospetto o di epizoozia sono già disciplinati dagli articoli 228b e 228c e che le disposizioni dell'articolo 229g potrebbero essere integrate in essi. In caso di rinuncia all'analisi ai sensi dell'articolo 229g capoverso 2, il Cantone ZH ritiene inoltre che manchi una disposizione concreta per stabilire se la tassa ai sensi dell'articolo 229b sia comunque dovuta.

Il Cantone ZH sottolinea ancora una volta che è discutibile come il veterinario cantonale possa determinare se le disposizioni sono state rispettate, nel caso in cui il metodo di lotta sia affidato ai detentori di animali. Non è chiaro secondo quali criteri i veterinari cantonali ordinano il risanamento ed entro quale termine questo debba essere eseguito. Il mancato rispetto di un ordine può essere punito solo se l'ordine stesso è sufficientemente chiaro e realizzabile. Secondo il Cantone SO deve essere chiaro per legge che il veterinario cantonale può ordinare la macellazione degli animali per il risanamento in tutti i casi giustificati.

Art. 238 cpv. 3 lett. a, art. 238a cpv. 1 lett. a e a^{bis}, 1^{bis} e 2 frase introduttiva e lett. b: Paratubercolosi

L'adeguamento della disposizione sull'impiego di giovani animali infetti da paratubercolosi è esplicitamente accolto con favore da SSPR, SMP e FSAC ed è sostenuto in linea di principio da ASR, BVCH, GalloSuisse, HOS, NBV, OBV, USC, SGBV, Suisseporcs, Swissherdbook e UBV, ma in alcuni casi non è considerato praticabile. Proviande propone inoltre di abbassare l'età massima di macellazione a otto mesi. I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, FR, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS e ZH nonché BOSS, BSZV, OSSV, SZV SG, VSB e ASVC chiedono la soppressione dell'articolo 238a capoverso 1a^{bis}, poiché, a loro avviso, la definizione di «giovani animali da latte» non è chiara e l'inclusione dei soli vitelli da latte non ha senso.

Art. 257, art. 258 cpv. 1^{bis}, art. 259 cpv. 1 lett. a e b: Infezione del pollame da Salmonella

ASR, BOSS, BVCH, GalloSuisse, HOS, NBV, OBV, OBV, OSSV, USC, SGBV, SGP, Suisseporc, SZV SG, UBV e VSB accolgono con favore la modifica, secondo la quale in futuro le aziende detentrici di pollame dovranno prelevare esse stesse più campioni e che gli animali da allevamento dovranno ora essere sottoposti a campionamento a un intervallo di tre settimane anziché due. Le stesse organizzazioni e i Cantoni AI e AR si dichiarano espressamente d'accordo con il fatto che il prelievo di campioni ufficiali non debba necessariamente avvenire attraverso un veterinario ufficiale, ma possa invece essere effettuato anche da altri collaboratori del servizio veterinario cantonale o da veterinari privati. SVS è d'accordo con questo parere e vorrebbe che ciò fosse esplicitamente previsto nell'OFE.

Micarna fa notare che la modifica non è necessaria quando i campioni sono prelevati «seguendo le istruzioni del servizio veterinario cantonale». Inoltre, ritiene che l'indicazione «per la prima volta nella 24^a settimana di vita» dovrebbe essere formulata in modo più flessibile per dare alle aziende detentrici di pollame un maggiore margine di manovra. Si propone un periodo compreso tra le 22 e le 26 settimane di vita. SVS propone di non analizzare tutti gli effettivi di un'azienda detentrici di animali a ogni prelievo di campioni, ma di farlo solo una volta all'anno.

Il Cantone ZH suggerisce di specificare cosa si intende con il termine «ambiente circostante agli animali» nell'articolo 259 OFE.

Art. 274d cpv. 1 lett. e

La modifica è generalmente approvata. Il Cantone LU fa notare che i dettagli devono essere stabiliti nelle direttive tecniche.

Art. 282 e 282a nonché art. 285-287: Epizootie dei pesci

Il Cantone SO sostiene le disposizioni. I Cantoni BE e GL nonché JFK rilevano ambiguità sulla distinzione tra «zona di protezione» e «zona di sorveglianza» nelle acque pubbliche e mettono in dubbio l'applicabilità di un divieto di pesca se un'acqua pubblica si trova in una zona di protezione o di sorveglianza, poiché i pesci ricettivi all'epizootia non possono uscire da queste zone. Propongono di chiarire i termini «zona di protezione» e «zona di sorveglianza» per le acque pubbliche in una direttiva tecnica sui provvedimenti da adottare in presenza di IHN, VHS e ISA.

Il cantone FR illustra una contraddizione tra l'articolo 282 capoverso 1 lettere b e d. Si propone di modificare la formulazione precisando che il flusso idrico in entrata e in uscita dell'azienda venga interrotto in caso di rischio di diffusione dell'epizootia nelle acque pubbliche e che l'acqua deve essere scaricata nella rete fognaria. VSF ritiene che in linea di massima la regolamentazione sia adeguata per un efficace risanamento di un impianto. Nell'articolo 282a capoverso 5, tuttavia, sarebbe più appropriato parlare di azienda «risanata» invece di azienda «infetta».

Art. 295 cpv. 1: Collaborazione di autorità e organizzazioni nell'esecuzione

ASR, BVCH, GalloSuisse, USC, SGP, SMP e swissherdbook accolgono con favore le modifiche proposte. Il Cantone SO chiede che nel provvedimento siano inclusi anche gli organi cantonali competenti in materia di foreste.

art. 295a cpv. 1: Collaborazione di imprese per il trasporto di viaggiatori, gestori di aeroporti e porti, agenzie di viaggio e fornitori di servizi

I Cantoni BE, BL, BS, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SO, TI, TG e UR nonché BOSS, SZV SG, VSB e ASVC chiedono che l'obbligo di collaborazione sia esteso ai gestori di aree di sosta e stazioni di servizio.

Art. 297 cpv. 2 lett. g: Compiti dell'USAV

ASR, BVCH, GalloSuisse, HOS, USC, SGP, SMP e swissherdbook accolgono con favore le modifiche proposte.

Modifica di altri atti normativi (ordinanza BDTA; ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico)

Gallosuisse, HOS e SGP chiedono lo stralcio dell'indicazione «il numero BDTA dell'azienda di provenienza in Svizzera» nell'allegato 1, punto 5, della modifica dell'ordinanza BDTA, poiché la tracciabilità nella produzione di uova è già garantita sulla base di un codice articolo. Il Cantone FR fa notare che non tutte le aziende detentrici di animali hanno un numero BDTA ed è quindi favorevole a richiedere questa informazione solo come opzione.

Non sono pervenute osservazioni sulla modifica dell'ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

5 Elenco dei partecipanti alla consultazione

1. Cantoni

Kanton Aargau, Regierungsrat	AG
Kanton Appenzell Innerrhoden, Landammann und Standeskommission	AI
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat	AR
Kanton Bern, Regierungsrat	BE
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	BL
Kanton Basel-Stadt, Präsidialdepartement	BS
État de Fribourg, Conseil d'état	FR
République et Canton de Genève, Conseil d'État	GE
Kanton Glarus, Departement Finanzen und Gesundheit	GL
Kanton Graubünden, Regierung	GR
Kanton Luzern, Gesundheits- und Sozialdepartement	LU
République et Canton de Neuchâtel, Conseil d'État	NE
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	NW
Kanton Obwalden, Regierungsrat	OW
Kanton St. Gallen, Regierung	SG
Kanton Schaffhausen, Departement des Innern	SH
Kanton Solothurn, Regierungsrat	SO
Kanton Schwyz, Regierungsrat	SZ
Kanton Thurgau, Regierungsrat	TG
Repubblica e Cantone Ticino, Consiglio di Stato	TI
Kanton Uri, Volkswirtschaftsdirektion	UR
Canton du Valais, Conseil d'État	VS
Kanton Zug, Regierungsrat	ZG
Kanton Zürich, Regierungsrat	ZH

2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Unione democratica di centro	UDC
------------------------------	-----

3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Nessuna	
---------	--

4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

Unione svizzera dei contadini	USC
-------------------------------	-----

5. Altre organizzazioni

Apisuisse	Apisuisse
Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter	ASR
Association vaudoise de promotion des métiers de la terre	Prométerre
Bauernverband Nidwalden	NBV
Bauernverband Obwalden	OBV
Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti	SSPR
Braunvieh Schweiz	BVCH
Branchenorganisation Schafe Schweiz	BOSS
Bündnerischer Schafzuchtverband	BSZV
Commissione federale per la sicurezza biologica	CFSB
La Commissione federale per la protezione NBC	ComNBC
GalloSuisse – Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten	GalloSuisse
GastroSuisse, associazione della ristorazione e dell'albergheria svizzera.	GastroSuisse
Genossenschaft swissherdbook	swissherdbook
Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri	SVS
Holstein Switzerland	HOS
Jagd- und Fischereiverwalter-Konferenz der Schweiz und des Fürstentums Lichtenstein	JFK
Micarna SA	Micarna
Ostschweizerischer Schafhalterverein	OSSV
Società Proviande	Proviande
Società svizzera di economia alpestre	SAV
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB
Schweizer Geflügelproduzenten	SGP
Associazione svizzera negozianti di bestiame	ASNB
Schweizer Milchproduzenten	SMP
Protezione svizzera degli animali	PSA
Federazione svizzera d'allevamento ovino	FSAO
Federazione svizzera d'allevamento caprino	FSAC
St. Galler Bauernverband	SGBV
St. Gallerischer Schafzuchtverband	SZV SG
Schweizerischer Schweinezucht- und Schweineproduzentenverband	Suisseporcs
Swissgenetics Genossenschaft	Swissgenetics
Urner Bauernverband	UBV
Federazione svizzera ovini professionali	VSB
Verband Schweizerischer Fischzüchter	VSF
Associazione svizzera dei veterinari cantonali	ASVC
Vianco AG	Vianco
Zentralschweizer Bauernbund	ZSBB